PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 20

Finanziamenti degli interventi

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'articolo 3, lettera a), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale: per l'anno finanziario 1968 lire 850 milioni " " " 1969 " 700 " " " " 1970 " 530 " " " " 1971 " 350 " " " " 1972 " 350 "

2) per i contributi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), i seguenti limiti d'impegno decennali: per l'anno finanziario 1968 lire 1.000 milioni " " " 1969 " 830 " " " " 1970 " 620 " " " " 1971 " 415 " " " " 1972 " 415 "

3) per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, lettera d), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di: lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1968 " 2.500 " " " 1969 " 1.800 " " " 1970 " 1.200 " " " 1971 " 1.200 " " " 1972

Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-20-finanziamenti-degli-interventi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it